

Edizione di venerdì 25 luglio 2014

DICHIARAZIONI

[Attenzione alle cause di esclusione dagli studi di settore](#)

di Luca Mambrin

DICHIARAZIONI

[Aspetti non chiariti nella compilazione del prospetto capitale e riserve di UNICO2014 SC](#)

di Luca Caramaschi

IVA

[La circolare n.23/E sul regime speciale dei prodotti editoriali](#)

di Cristina Facchetti, Giovanni Valcarenghi

CRISI D'IMPRESA

[Fallimento non esteso agli ex soci di Snc](#)

di Luca Dal Prato

ENTI NON COMMERCIALI

[Le Polisportive, queste sconosciute](#)

di Guido Martinelli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Pedalando in bicicletta](#)

di Chicco Rossi

DICHIARAZIONI

Attenzione alle cause di esclusione dagli studi di settore

di Luca Mambrin

Poiché, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L. 146/1998 i soggetti che presentano una **causa di esclusione dagli studi di settore** precludono l'accertamento basato sulle risultanze degli studi stessi bisogna prestare particolare attenzione alla corretta individuazione e rappresentazione in dichiarazione della causa di esclusione, anche perché al verificarsi di alcune di esse **è comunque obbligatoria la compilazione** del relativo **modello**.

Codice "1"

I contribuenti che hanno **iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta** non devono compilare il modello degli studi.

Tale **causa di esclusione** non opera in due precise circostanze:

- in caso di **cessazione e inizio dell'attività da parte dello stesso soggetto entro sei mesi dalla data di cessazione;**
- **quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti** (situazione che si verifica ad esempio in caso di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, e in caso di operazioni di trasformazioni, scissione e fusione).

Si evidenzia tuttavia che tale ipotesi di "cessazione e inizio dell'attività da parte dello stesso soggetto entro sei mesi dalla data di cessazione" e "mera prosecuzione dell'attività" ricorrono nel caso in cui vi sia **omogeneità dell'attività rispetto a quella precedente** ovvero quando:

- le attività sono contraddistinte **da un medesimo codice attività,**
- il **codice attività sono** compresi

nel medesimo studio di settore.

Codice “2”

I contribuenti che hanno **cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta** sono esclusi dall'accertamento basato sugli studi di settore, tuttavia **dovranno compilare il modello degli studi**. Le istruzioni alla compilazione degli studi precisano, nella parte generale, **che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività**.

Come precisato poi nella [C.M. 30/E/2013](#) nel caso di **cessazione dell'attività prevalente** ma prosecuzione con esercizio di **un'ulteriore attività** ci si trova in una situazione di modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata riconducibile alla causa di esclusione di **“periodo di non normale svolgimento dell'attività”**; **non rientra in una causa di esclusione** la modifica in corso d'anno dell'attività qualora **le due attività** (quella prevalente cessata e quella secondaria che continua ad essere esercitata) **siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore**.

Codice “3”

I contribuenti con un **ammontare di ricavi** dichiarati di cui all'art. 85 comma 1, esclusi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa di cui all'art. 85 comma 1 lettere c), d), ed e) o **compensi** di cui all'art. 54 comma 1 del Tuir **superiori ad euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000** rientrano **in una causa di esclusione** (e quindi non possono essere utilizzati per fini di accertamento) ma **dovranno tuttavia compilare il modello degli studi**; come precisato nelle istruzioni le informazioni richieste contenute nei modelli compilati verranno utilizzate per la successiva fase di analisi per l'evoluzione degli studi di settore.

Codice “4”

I contribuenti con un **ammontare di ricavi dichiarati** di cui all'art. 85 comma 1 esclusi quelli di cui alle lettere c), d), ed e) o **compensi** di cui all'art. 54 comma 1 del Tuir **superiori ad 7.500.000** rientrano **in una causa di esclusione** (e quindi non possono essere utilizzati per fini di accertamento) e **non** devono compilare il modello degli studi.

Codici “5”, “6”, “7”

I contribuenti che si **trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività** sono **esclusi dall'applicazione degli studi di settore**; a titolo esemplificativo si considera non normale svolgimento dell'attività:

- il periodo in cui l'impresa è in

liquidazione ordinaria (codice "5");

- il periodo in cui l'impresa è in **liquidazione coatta amministrativa o fallimentare (codice "6");**
- il periodo in cui l'impresa **non ha ancora iniziato l'attività prevista dall'oggetto sociale** (ad esempio quando la costruzione dell'impianto per lo svolgimento dell'attività è ancora in corso alla chiusura del periodo d'imposta, quando non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'attività, quando viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi (**codice "7")**);
- il periodo in cui si è **verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta** a causa ad esempio della ristrutturazione dei locali (**codice "7")**;
- il periodo in cui **l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda (codice "7")**;
- il periodo in cui il contribuente **ha sospeso l'attività a fini amministrativi** dandone comunicazione alla Camera di commercio competente (**codice "7")**;
- nel caso **di professionisti il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività** per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari (**codice "7")**.

Nel caso in cui il contribuente ricada in **una causa di esclusione contraddistinta dai codice "5"**

(liquidazione ordinaria) o “7” (altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività) **deve comunque presentare il modello**, e con riferimento a queste ultime situazioni viene richiesta l’indicazione nell’apposita scheda “Note aggiuntive” dell’applicazione GERICO, della motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica.

Codice “8”

I contribuenti che **determinato il reddito con criteri “forfetari”** sono **esclusi dall’applicazione degli studi di settore**, ma dovranno tuttavia **presentare il modello non compilando la parte relativa ai dati contabili** (quadro F per le attività d’impresa e quadro G per i professionisti). I dati comunicati verranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell’impresa sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati.

Codice “9”

I contribuenti che esercitano **l’attività di incaricati alle vendite a domicilio** sono **esclusi** dall’applicazione degli studi di settore e **non sono tenuti a presentare il modello**.

Codice “10”

Sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti con **categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata; ad esempio questa situazione si può verificare per un professionista che esercita l’attività contraddistinta dal codice 63.12.00 “portali web” e non deve compilare il modello WG66U in quanto questo contiene solo il quadro F destinato ad accogliere i dati contabili relativi ad attività d’impresa.

Codice “11”

In caso di **modifica in corso d’anno dell’attività esercitata** e nel caso in cui l’attività cessata e quella iniziata sono soggetti a differenti studi di settore, il contribuente si trova in una causa di esclusione ma dovrà comunque compilare il modello degli studi.

Codice “12”

Infine il codice 12 serve ad **evidenziare l’inutilizzabilità in fase di accertamento delle risultanze degli studi di settore** per il periodo d’imposta **prevista per i soggetti di cui agli articoli 2 e 5 del DM 11/02/2008**, quali le cooperative a mutualità prevalente, i contribuenti minimi che nel 2013 sono passati al regime ordinario, le imprese multiattività, coloro che esercitano l’attività di affitto di aziende, i soggetti IAS, ed infine i consorzi di garanzia collettiva fidi ed esercenti attività di Bancoposta.

DICHIARAZIONI

Aspetti non chiariti nella compilazione del prospetto capitale e riserve di UNICO2014 SC

di Luca Caramaschi

Ogni anno, nella **compilazione** del modello UNICO, emergono questioni compilative sulle quali l'Agenzia delle Entrate non ha mai fornito le proprie **indicazioni** "ufficiali". Alcune di queste attengono certamente alla compilazione del prospetto del capitale e delle **riserve** presente in UNICO214 Società di capitali, **prospetto** che si pone l'obiettivo di monitorare la **struttura** del patrimonio netto sotto il profilo fiscale, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai soci sia in capo alla società medesima della **distribuzione** o **utilizzo** per altre finalità del capitale e delle riserve.

In relazione allo stesso, peraltro, si riscontra in **UNICO2014** una **modifica** di carattere **formale** rispetto ai precedenti periodi d'imposta e che consiste nello **spostamento** del prospetto dal quadro RF al **quadro RS** (in particolare nei **righi** che vanno dal RS130 al RS141). Nessuna modifica, invece, si riscontra dal punto della sostanza dei contenuti.

Con riferimento alle modalità di **compilazione**, l'intersecarsi di numerose **presunzioni** di carattere fiscale in merito alla "natura" delle riserve oggetto di distribuzione crea ogni anno più di una **incertezza** (si pensi alla presenza di **poste** aventi natura fiscale mista, cioè in parte capitale e in parte utile, alla presenza di riserve **già tassate** perché provenienti da società di persone nel contesto di operazioni di **trasformazione** progressiva, alla presenza di **opzioni** per il regime di **trasparenza** fiscale ed infine, alla diversa "natura" delle partecipazioni possedute dal soggetto a favore del quale interviene la distribuzione delle riserve predette). In tale ambito, almeno **due** sono le situazioni nelle quali l'amministrazione finanziaria non ha ad oggi fornito una **soluzione univoca**. Vediamo quindi di cosa si tratta.

Dividendi da partecipazioni non qualificate

La prima **questione** consiste nel comprendere se e in quale modo **opera** la presunzione di cui al **D.M. 02.04.2008** in caso di distribuzione di utili a favore di soci persone fisiche che detengono partecipazioni **non qualificate**. Chi scrive ritiene che dal momento che il socio percettore del dividendo che **assoggetta** a tassazione il **40%** o il **49,72%** del dividendo è certamente detentore di partecipazioni "qualificate" (mentre al dividendo percepito da soci che **detengono** partecipazioni "non qualificate" si applica la **tassazione "piatta"**, recentemente incrementata al 26% con decorrenza 1° luglio 2014 ad opera del **D.L. n.66/2014**), oltre al fatto

che la **presunzione** più volte citata nasce da una norma “pro contribuente”, è proprio limitatamente al “socio qualificato” che **dovrebbe** operare la predetta presunzione (si veda in tal senso **Assonime, circolare n.20/2010**). Posto che l’Agenzia delle Entrate non si è mai espressa **esplicitamente** su tale questione, tale **impostazione** pare quanto meno coerente, ancorché l’applicazione di tale criterio porta sul piano concreto ad un complesso **monitoraggio** dello “scarico” delle riserve. A onor del vero, l’Agenzia delle Entrate, ha in passato avuto modo di affermare con la **C.M. n.26/E/09**, dettata in tema di **dividendi** erogati a società **non residenti**, che *“tale presunzione si applica infatti **esclusivamente** ai dividendi erogati alle persone fisiche residenti in relazione al possesso di partecipazioni qualificate, agli imprenditori individuali e alle società di persone per i quali gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento di quelli che si sono formati negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007”*. Pur se le **affermazioni** contenute nel predetto documento di prassi si ritengono avere portata generale, e quindi non limitate allo specifico tema affrontato, è certamente **auspicabile** un intervento in tal senso da parte dell’Agenzia delle entrate.

Società di capitali in regime di trasparenza fiscale

Il secondo tema riguarda quelle società di capitali che hanno in un primo tempo optato per il **regime** di trasparenza ex **articoli 115 e 116** del TUIR), e che poi non ha rinnovato l’opzione, o viceversa. In tali casi occorre chiedersi come operano le **diverse presunzioni** previste dal nostro ordinamento fiscale nel caso in cui tale società abbia **deliberato** la distribuzione di utili nel 2013. Va in primis precisato che, al fine di **gestire** correttamente tale situazione, oltre alle presunzioni di cui all’ **art. 47 del TUIR** e a quella del D.M. 02.04.08, occorre “riesumere” anche quella recata dall’ **art.8 c.4 del, D.M. 23 aprile 2004**, che in tema di trasparenza afferma che *“salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano **prioritariamente** distribuiti gli utili e le riserve di utile realizzati nel periodo di efficacia dell’opzione; tale presunzione si applica anche se gli utili e le riserve sono distribuiti in periodi diversi da quelli in cui è **efficace** l’opzione”*. Tale presunzione, pertanto, si viene a **sovrapporre** a quella recata dal D.M. 02.04.08. In assenza di chiarimenti ufficiali sul punto bisogna quindi cercare di capire **l’ordine di “scarico”** delle riserve in caso di distribuzioni di riserve di utili.

Osservando che la presunzione di cui al D.M. 02.04.08 rappresenta un norma **agevolativa** (consente infatti di **considerare** distribuite prima le riserve che vengono tassate per il 40%, anziché per il 49,72%), parrebbe, in prima battuta che questa dovrebbe avere la **precedenza** in termini applicativi. Tuttavia, risulta **evidente** che anche la presunzione da ultimo citata e contenuta nel D.M. 23.04.08 rappresenta una disposizione agevolativa. A questo punto non resta da stabilire se una delle citate presunzioni ha la **precedenza** sull’altra.

Vediamo con un esempio cosa accadrebbe applicando un’ipotesi piuttosto che l’altra.

Esempio

La Delta S.r.l. ha optato dal 2008 per la trasparenza ex art. 116 del TUIR (cosiddetta piccola trasparenza), e tale opzione è stata rinnovata alla scadenza del triennio (quindi l'opzione è operante anche nel 2013).

Fino al 2007 la società era quindi in regime di tassazione ordinaria.

Nel patrimonio netto del 2013 sono, tra le altre, presenti le seguenti poste:

Riserve di utili da trasparenza = 80.000

Riserve di utili (non da trasparenza) ante 2008 = 170.000

Utili distribuiti = 80.000

Ipotesi 1: ritenendo **prevalente** la presunzione di cui al **D.M. 02.04.08**, ad essere distribuite sarebbero le riserve di utili ante 2008, con conseguente tassazione in capo al socio percettore (tassazione sul 40%)

Ipotesi 2: se fosse invece **prevalente** la presunzione di cui al **D.M. 23.04.08**, allora ad essere distribuite sarebbero le riserve di utili post 2007, con conseguente assenza di tassazione in capo ai soci percettori (tali utili erano stati attribuiti per trasparenza ai soci, a quindi già tassate a suo tempo)

Ciò considerato, e ricordando che **entrambe** le disposizioni hanno la natura di norma agevolativa, pare logico affermare che la **prevalenza** sia da **assegnare** alla presunzione che esplica un **miglior effetto** sul contribuente e cioè quella prevista dal D.M. 23.04.08 (ipotesi 2). Anche su questo tema si attende una **conferma** definitiva.

IVA

La circolare n.23/E sul regime speciale dei prodotti editoriali

di **Cristina Facchetti, Giovanni Valcarenghi**

L'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n.23/E/2014](#) di ieri, ha emanato gli **attesi chiarimenti** in relazione alle **disposizioni dell'IVA** applicabile al **comparto dell'editoria** (dell'articolo l'art. 74 c.1 lett c) DPR 26 ottobre 1972 n. 633), come modificate dal D.L. n.63 del 2013. Le modifiche interessano le **operazioni** di vendita di prodotti editoriali, **poste in essere dal 1° gennaio 2014**.

Il regime speciale "monofase" è basato sulla **forfettizzazione dell'IVA** (applicata con aliquota del 4%), calcolata in relazione alle copie vendute, consegnate o spedite, al netto di una percentuale a titolo di resa, del 70% per i libri e dell'80% per i giornali quotidiani e periodici. **Condizione** necessaria per l'applicazione del regime è l'**indicazione del prezzo di vendita** al pubblico sul prodotto, in quanto lo stesso rappresenta la base su cui l'editore calcolerà l'imposta a debito.

In tale ambito, le Entrate hanno chiarito cosa debba intendersi per "**supporto integrativo**" (prodotto che beneficia dello stesso trattamento della pubblicazione cui è abbinato) e quale sia, invece, il regime IVA in caso di vendita in abbinamento ad "**altri beni**".

Dal 1° gennaio 2014 è mutata la **definizione** di supporto integrativo, ricomprendendovi i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali venduti (anche gratuitamente) in unica confezione, insieme ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università (ivi inclusi i dizionari) e ai libri fruibili dai disabili visivi. Quindi, nel nuovo scenario, **la norma**:

- da un lato, **amplia la categoria dei beni** che possono essere considerati supporti integrativi, includendovi i supporti sonori digitali;
- dall'altro, **limita le fattispecie delle cessioni** con supporti integrativi merceologici, restringendole ai beni ceduti unitamente ai libri per le scuole ed università ed a quelli fruibili dai non vedenti.

Diversamente, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, in seguito all'eliminazione dell'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'art 74 DPR 633/72, in caso di **vendita di quotidiani, periodici e libri** ceduti insieme a **beni diversi dai supporti integrativi**, con prezzo indistinto e in unica confezione:

- il regime speciale IVA si applica, ma con **l'aliquota prevista per ciascuno dei beni** ceduti e non più nella misura ridotta, se il costo del bene venduto insieme al prodotto editoriale non supera il 50% del prezzo dell'intera confezione;
- l'imposta si **applica nei modi ordinari**, se il costo del bene venduto insieme al prodotto editoriale supera il 50% del prezzo dell'intera confezione.

La circolare precisa che il regime speciale si applica:

- **alla commercializzazione nello Stato italiano** di libri, giornali quotidiani, periodici registrati su Cd, Cd-rom o qualsiasi supporto fisico analogo, che riproduca le informazioni contenute nei libri stampati (diversi da quelli pornografici) ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi e di libri per le scuole e per le Università venduti unitamente ai supporti integrativi;
- **alla sola vendita di supporti integrativi** che hanno complementarità rispetto al prodotto editoriale cui sono abbinati, che sono venduti a un prezzo indistinto e non sono commercializzabili separatamente.

Infine, va rammentato che non si applica il regime speciale ai prodotti editoriali elettronici (e – book) e ai supporti fisici (CD musicali) che riproducono suoni e voci senza alcuna pertinenza con un libro stampato.

CRISI D'IMPRESA

Fallimento non esteso agli ex soci di Snc

di Luca Dal Prato

Secondo la recente **sentenza n. 16169 del 15 luglio 2014** della **Cassazione Civile**, l'**estensione** del **fallimento** di cui all'art. 147 R.D. n. 267 del 1942 **non è applicabile** ai **soci** illimitatamente responsabili di una Snc che, in epoca antecedente al fallimento, hanno **ceduto** le proprie **partecipazioni**, **nonostante** detto **atto** di **cessione** sia stato **risolto** dal Tribunale.

La sentenza tratta il **caso** di un **fallimento in estensione** di **ex soci** di una Snc – **dichiarato** dal **Tribunale** di Lecce nonché **confermato** dalla **Corte** di **appello** di Lecce – in quanto veniva **rilevato** lo **scioglimento** del **contratto** di **cessione** di **quote**.

I **giudici** di via Cavour hanno però **cassato** la **sentenza impugnata** dagli **ex soci che**, nel proporre ricorso, hanno **denunciato** (tra i diversi motivi) la **violazione** e falsa applicazione della L. Fall., **artt.10 e 147**, insistendo sugli effetti dell'intervenuto **decorso**, al momento della dichiarazione del fallimento in estensione, del termine di **un anno** dall'**iscrizione** nel Registro delle imprese **dell'atto** con il quale essi avevano cessato di rivestire la qualità di soci.

Secondo la Corte di **Cassazione**, la **risoluzione** del contratto di cessione di quote **non** può far **configurare** i **cedenti** come **soci** della società anche nel periodo di tempo in cui le **quote** erano nella **disponibilità** del **cessionario**, con conseguente possibilità di esercizio da parte sua dei **diritti sociali**.

Volendo poi considerare le **esigenze** di **tutela** dei **terzi**, non può dirsi che questi ultimi, in presenza della **iscrizione** della cessione nel **Registro** delle **imprese**, potessero, fin quando non venisse data pubblicità alla successiva sentenza di risoluzione della cessione, individuare come soci altri soci se non il solo cessionario.

Invero, il **regime** di **pubblicità** degli artt. 10 e 147 LF **valorizza** l'esigenza di **certezza** delle situazioni giuridiche che **non** può essere messa in **discussione** dichiarando il fallimento, in estensione, di chi da oltre un anno non risulta più socio.

Secondo i giudici, quindi, non è possibile riacquistare tale qualità in conseguenza degli effetti retroattivi di una sentenza posteriore, **senza** che queste persone siano state, nel frattempo, **soci di fatto** o **occulti**.

E' dunque sul **patrimonio** personale del **cessionario** – e non quello dei cedenti – che i **terzi**

potevano legittimamente **confidare** ai fini della responsabilità illimitata e solidale delle obbligazioni sociali.

Pertanto, la **risoluzione** del contratto di cessione delle quote sociali **non** ha efficacia **retroattiva** tra le parti ai sensi dell'art. 1458 c.c. ("Effetti della risoluzione") e il **fallimento in estensione non** può essere **esteso** sia al **cedente** che al **cessionario** di un **contratto risolto**, in quanto questo creerebbe una **incompatibilità** con il regime di **pubblicità** che (ex artt. 10 e 147 LF).

In merito, è possibile consultare anche le **precedenti sentenze** della Corte Cost. nn. **66/1999** e **319/2000**.

ENTI NON COMMERCIALI

Le Polisportive, queste sconosciute

di **Guido Martinelli**

Nel mondo sportivo spesso ci si deve confrontare con le c.d. “**polisportive**”. Proviamo a capire meglio cosa si intende con tale termine. Il termine “polisportiva” si riferisce, normalmente, ad una associazione sportiva, riconosciuta o no, caratterizzata dallo **svolgimento di diverse discipline sportive**. La polisportiva si costituisce, quindi, secondo le fattispecie tipiche delle associazioni. Può essere **composta da persone fisiche associate o avere natura di associazione di secondo livello**, dove gli associati sono altre associazioni sportive, ognuna delle quali pratica uno specifico sport.

Nel primo caso, pertanto, esiste un **unico soggetto di diritto**, la polisportiva, che potrà anche essere suddivisa in sezioni, dotate o meno di autonomia finanziaria, ma comunque tenute alla redazione di un unico bilancio consolidato.

Pertanto ci sarà **un unico numero di partita Iva** tramite il quale sarà gestita tutta l'attività delle varie sezioni soggetta a detta imposta. Ci sarà un'unica dichiarazione dei redditi e un'unica dichiarazione dei sostituti di imposta nella quale confluiranno i compensi erogati ai collaboratori di tutte le sezioni.

Nei confronti delle varie Federazioni sportive nazionali **risponde l'organo amministrativo della polisportiva**. Può essere nominato un responsabile o un coordinatore di sezione, che risponde del proprio operato al consiglio direttivo della polisportiva. L'assemblea dei soci è formata da tutte le persone fisiche nei confronti delle quali si è perfezionato il vincolo associativo a norma di statuto, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Ciò comporta, di solito, un **“prevalere” decisionale da parte degli “sport” più popolari rispetto agli altri in quanto portatori di un maggior numero di associati**. Tutti i diritti sportivi e le conseguenti responsabilità dell'attività delle singole sezioni ricadono, comunque, in capo al consiglio direttivo della polisportiva. Il riconoscimento ai fini sportivi conseguente alla iscrizione nel Registro Coni avviene per ogni singola sezione che lo richiede utilizzando la seguente denominazione “Polisportiva XXXXX dilettantistica sezione yyyy”.

Tale scelta produce l'effetto che **eventuali avanzi di cassa** prodotti da una sezione saranno accorpati e potranno / dovranno essere utilizzati a coprire **le eventuali perdite di altre sezioni** sulla base di quanto sarà deliberato dall'assemblea degli associati in sede di approvazione del conto consuntivo.

Nel secondo caso, invece, ogni singolo associato, a sua volta dotato di soggettività, ha una propria affiliazione. Della propria attività risponde esclusivamente la compagine associativa dell'associazione aderente mentre il bilancio della polisportiva è formato, esclusivamente, dai proventi propri dell'ente. Tale soluzione si percorre, di solito, nella gestione di un impianto sportivo, dove le varie associazioni che lo utilizzano si riuniscono per ottenere dall'ente proprietario la delega alla gestione dello stesso.

In questo secondo caso avremo una **partita iva della polisportiva solo se e in quanto consegua proventi di natura commerciale alla medesima imputabili** (normalmente provenienti dalla gestione del posto di ristoro collocato all'interno del plesso sportivo) e una assemblea degli associati che vedrà la partecipazione dei legali rappresentanti dei sodalizi associati, mentre ogni singolo associato, costituito come soggetto giuridico distinto da quello della polisportiva, avrà un proprio numero di partita iva e una propria iscrizione al registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Sarà **necessario, pertanto, individuare con precisioni i limiti di attività propri della polisportiva e delle singole associazioni** nonché i proventi propri dell'una e delle altre.

Ogni socio predisporrà autonomamente il proprio rendiconto economico – finanziario senza interferenze contabili con gli altri associati e i diritti sportivi (titolarità sulle prestazioni sportive degli atleti e diritti sportivi) rimarranno in capo ai medesimi. Ne consegue che, nel momento in cui un socio receda o venga escluso, la polisportiva non potrà accampare alcun diritto sulla attività di quella specifica disciplina sportiva e sui diritti conseguenti, anche di carattere patrimoniale ad essi legati.

I creditori dei singoli associati non avranno titolo o azione nei confronti della polisportiva, che a tutti gli effetti è soggetto terzo.

Gli **stessi principi** potranno valere anche nel caso in cui la polisportiva sia costituita in forma di **società sportiva di capitale** (soci persone fisiche o altri sodalizi già dotati di riconoscimento ai fini sportivi) o **cooperativa**.

In alcuni casi, previsti negli statuti di alcune polisportive, è presente un sistema misto. Ossia gli associati potranno essere sia persone fisiche che enti. Ci troveremo, pertanto, di fronte ad una commistione tra le due fattispecie sopra descritte con applicazione, per le rispettive parti, delle conseguenze già esaminate.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Pedalando in bicicletta

di **Chicco Rossi**

Passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta la domenica mattina e poi vedere un campanile di una chiesa che spunta dalle acque di un tranquillo lago di montagna.

Tutto questo è la **Val Venosta**, altra vallata incantevole di quella splendida regione che è il **Trentino Alto Adige**.

Per chi ha gamba la partenza è da **Merano** e dopo 4 chilometri tappa obbligata a **Lagundo** per visitare i resti della **Via Claudia Augusta**, la cappella di S. Giuseppe a Velloi o la chiesa di San Ulrico. **No**, in tutta sincerità non si può non passare per la **Forst** emblema della **lager italiana**.

Per quelli che non si sentono troppo **Nibali**, meglio accorciare la pedalata e partire da **Naturno** dove è possibile visitare il **Castello Juval** di proprietà di un vero e proprio mito per non dire **leggenda** e **pioniere** delle scalate moderne, quel **Reinhold Messner** che ha portato il **tricolore** a sveltare su **tutti i 148mila** del mondo. *Chapeau* e, in particolare il **museo** dedicato al **mito della montagna**.

Ma Naturno vuol dire anche **Franz Pratner** che insieme alla moglie produce un **Reisling** di indubbio valore, tant'è vero che l'annata 2012 è stata premiata con i 3 bicchieri. Primo consiglio: **non abbiate fretta di conoscere questo bianco** di carattere, complesso e articolato, meglio lasciarlo riposare ancora un po' oltre ai 3 anni che attende prima di presentarsi al mondo intero.

Fate come me che compro e poi mi dimentico di aver comprato. Poi un giorno vado in cantina e scopro di avere dei gran vin che ancora dormono indisturbati e che è giunto il momento di svegliare.



Ma noi dobbiamo ancora partire e quindi non c'è tempo da perdere perché prima si parte e più si gode della splendida **Glorenza**, nostra tappa intermedia.

Si pedala in mezzo alla natura e si può fruire di panorami splendidi che fanno tornare indietro nel tempo.

È un susseguirsi di paesi e **castelli**, quale quello di **Castelbello**, originariamente di proprietà dei conti Hendl che nel 1954, dopo un lungo contenzioso lo cedettero allo Stato.

Poco più avanti si incontra il **Castello di Coldrano** nei pressi di **Laces**, anch'esso di proprietà dei conti **Hendl**, di origini svizzere, che lo fecero erigere nel 1475.

Si prosegue passando da **Silandro**, ben visibile da lontano perché la sua chiesa parrocchiale ha il campanile più alto del Tirolo e infine si arriva a **Glorenza**, piccolo paese, correggio città, perché tale è, murata, un gioiello indiscusso.

La **cinta muraria** è opera dell'imperatore **Massimiliano I** che al termine della **guerra sveva** che opponeva il Sacro romano impero alla confederazione dei cantoni svizzeri ne decise la costruzione.

Splendido il cammino di ronda con le sue **350 feritoie**, **7 torri** con le **cuspidi** e le **3 porte** sulle quali, durante il ventennio fascista, furono scolpite alcune **scritte inneggianti** fascismo, con firma di **Mussolini** che, sebbene cancellate nel '45, in alcune parti sono **ancora parzialmente leggibili**.

E per mangiare? Si può scegliere di andare al gettonatissimo **Posta** (che è anche albergo) a Glorenza città o, in alternativa tornare un po' indietro e fermarsi a **Sluderno** all'agriturismo **Birkenhof** per immergersi in quel clima alpino che è unico e impagabile, fatto di genuinità e sapore, ma soprattutto rispetto per la natura, elemento che purtroppo troppo spesso manca. O, in alternativa si può andare fino a **Malles** e con l'occasione visitare la chiesa di S. Benedetto e ammirare l'**affresco carolingio** ivi presente, quella di **Tarces**, osservare l'**abbazia di Monte Maria** a Burgusio per poi passare alle architetture militari come il **Fürstenburg**, il Castello del Principe.

In sincerità cosa c'è di meglio di sedersi in un prato all'aria aperta, guardando le api rifocillarsi per poi produrre quella delizia che prende il nome di miele, mangiando un gustoso **formaggio aromatizzato** con qualche erba del posto, un po' di **speck** che qui non può mancare e dell'**Ur-Paarl**, il pane aromatizzato con **cumino, trigonella e finocchio**, inventato nel XIII secolo nell'abbazia benedettina di Monte Maria, vicino a Burgusio.

E da bere? Io stapperei un gran Pinot nero. Stiamo parlando del **Trattmann Mazon 2012** della **cantina Girlan** dal consueto color rosso rubino con sfumature granate. All'olfatto sentori di frutta matura, ciliegia e marasca. Al palato la giusta morbidezza e delicatezza, con splendidi tannini fruttati.

E per i più golosi una gustosissima **albicocca** della **Val Venosta**.



Torniamo in sella e allunghiamo fino a passo Resia, dove nasce l'Adige e dove è possibile ammirare il **campanile** di **Curon vecchia**, in particolare della chiesa trecentesca di Santa Caterina, ultima testimonianza di **Curon, Resia e San Valentino**, paesi che sono stati sacrificati in nome del progresso (?) rappresentato dalla costruzione della diga artificiale. A proposito, ricordate che avevo scritto di aver comprato "**La voce degli uomini freddi**" di **Corona**?

Ne consiglio a tutti la lettura per capire come la natura deve essere rispettata e allora lei ci rispetterà.